

# Il Nobile Collegio di Roma

**Breve storia degli speciali capitolini, dalla Bolla di Papa Martino V, che riconosce alla corporazione una funzione sociale, alle successive trasformazioni di un organismo che cerca sempre di tutelare serietà e rigore della categoria**

DI RAIMONDO VILLANO



**N**el Quattrocento gli speciali romani sono divisi in tre *Scholae*: Santa Maria in Rotonda, Sant'Angelo e Campo dei Fiori, centri sindacali intesi come luoghi dove riunirsi, tenere conferenze, discutere dei problemi comuni. L'8 marzo 1429 Papa Martino V, nell'ambito di un ampio disegno di riorganizzazione dello Stato Pontificio cui si dedica successivamente al periodo oscuro di Avignone, emana una Bolla con la quale, riconoscendo l'importanza degli speciali costituiti nella

Corporazione degli speciali romani, vuole che l'*Universitas Aromatariorum* assuma il titolo di Nobile Collegio assegnandole oltre a una sede e strumenti finanziari anche i benefici di una "Collegiata" appartenente al Vescovo Suburbicario della Sabina.

La nuova prestigiosa sede (la vecchia era in Campidoglio nel Palazzo dei Conservatori) che il Pontefice concede agli speciali, accogliendo la loro supplica, è la Chiesa di San Lorenzo in Miranda, uno dei più insigni templi pagani del Foro Romano: il tempio ro-

mano di Antonino Pio e sua moglie Faustina, eretto nel 141 d.C., al cui interno si trova la piccola chiesa dedicata al santo. Tale sede soddisfa lo scopo di realizzare un ospedale e un ricovero degli Speciali infermi e bisognosi della città.

Esso è dotato di un certo numero di letti e di una saletta riservata per ospitare gli speciali malati e indigenti. Il privilegio delle cure è esteso anche ai giovani e ai novizi. Nell'ospedale il ricovero e la degenza sono gratuiti mentre il materiale di medicazione e i

medicamenti sono a pagamento. Gli Statuti della corporazione del 1596 e quelli del 1762 precisano, inoltre, che i cosiddetti Guardiani sono preposti al governo della chiesa e dell'ospedale. In particolare, ai Guardiani è affidato il compito di provvedere per le cibarie e i medicinali per gli infermi. L'assistenza medica è affidata a un medico, che ha l'obbligo di visitare due volte al giorno gli infermi prestando tutte le cure necessarie, e a un chirurgo per la parte di sua competenza. Accanto al medico e al chirurgo gli Statuti prevedono due infermieri che non svolgono alcuna mansione infermieristica essendo, in effetti, due membri del Collegio cui sono affidati compiti molto delicati: il controllo dell'operato medico, del chirurgo e degli inservienti dell'ospedale.

### I PRINCIPI ISPIRATORI

Il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico Romano acquista nei secoli notevole rilievo: infatti, oltre al servizio farmaceutico, gli sono affidati compiti di sorveglianza igienica dei negozi alimentari e delle fabbriche della città di Roma. Dai testi dello Statuto emerge che da Martino V a Pio IX sono affidate al Collegio funzioni didattiche e accademiche, riconosciute legalmente fino al 1870, per il conferimento delle matricole e per il libero esercizio della professione. Inoltre la potestà amministrativa riguardante l'apertura delle nuove farmacie, la pianta organica, la distanza tra le farmacie; la compilazione delle tariffe, la tenuta dell'Albo professionale, le ispezioni alle farmacie, la riscossione delle tasse e delle imposte inerenti all'esercizio professionale. E infine le funzioni deontologiche riguardanti la morale e il comportamento professionale.

Già dalla prima concordata norma statutaria del 1430 sono evidenti i principi ispiratori essenziali del Collegio: l'auspicata concordia tra tutti gli speciali e, quindi, il rispetto reciproco affinché l'immagine di ogni singolo speciale non sia offuscata da polemiche o scorrettezze; la necessità di rappresentare la Corporazione (e i suoi interessi) nelle sedi appropriate; operare

con scientifica professionalità a garanzia del cliente-paziente. Tra le norme statutarie vi sono quelle destinate a regolamentare l'attività del Collegio e quelle che impongono il rispetto di specifiche disposizioni relative all'attività quotidiana dello speciale e dei suoi fornitori.

Ci sono quelle riguardanti le pene «per coloro che fabbrichino fiaccole e cera di altro tipo contro i dettami statuari» o la disposizione che «i venditori di miele debbano calcolare il peso dei recipienti a meno che sia inferiore a una libbra».

A queste regole «spicce» se ne aggiungono altre più rilevanti dal punto di vista etico-professionale. Per esempio quella che impone che «gli speciali siano tenuti, sotto giuramento, a esercitare onestamente la loro arte e a confezionare legalmente i loro sciroppi e gli altri medicamenti».

### LE CARICHE

Sono organi del Collegio: i Consoli e i Guardiani, il Camerlengo, i Consiglieri, il Consultore, i Sindaci, il Procuratore, il Mandatario, il Medico, gli Infermieri, le Congregazioni, la Congregazione Segreta, la Congregazione Generale, la Congregazione Generalissima, il Notaio e altre cariche ancora.

I principali poteri dei Consoli sono: la funzione normativa; la funzione esecutiva (dare esecuzione agli Statuti e curare quella delle deliberazioni della Congregazione degli speciali); la funzione giurisdizionale (decidere le vertenze giudiziarie tra i membri del Collegio); le funzioni di vigilanza (controllo mediante diretta ispezione dei Consoli accompagnati dai Consiglieri sulla preparazione e sullo stato di conservazione delle sostanze medicinali tenute presso le botteghe degli speciali; controllo dei pesi; accertamento della preparazione professionale dei nuovi speciali, mediante l'esame, cui



questi erano sottoposti dai Consoli, coadiuvati dai Consiglieri e dai Guardiani). I Guardiani, che sono quattro, hanno compiti amministrativi e di gestione patrimoniale.

Devono eleggere tredici Consiglieri e due Infermieri nonché sorvegliare che l'Arte non sia esercitata da persone prive dei necessarie requisiti. I Consiglieri e il Consultore sostengono l'attività amministrativa dei Guardiani. I Sindaci

hanno funzione di controllo sulla regolarità della gestione dei Guardiani e del Camerlengo.

È da rilevare, poi, che tutte le spese di un certo rilievo sono sottoposte a un duplice controllo: uno preventivo eseguito dai Guardiani, che hanno la diretta responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ospedale e della Chiesa, e uno consuntivo a opera dei Sindaci.

Il Procuratore ha la rappresentanza legale degli interessi dell'Ospedale e della Chiesa presso tribunali esterni al Collegio. Il Mandatario ha numerose mansioni di varia natura e rilievo: invitare i membri del Collegio per tutte le Congregazioni Ordinarie e Straordinarie, per le Messe e per altre funzioni religiose celebrate nella Chiesa del Collegio; procedere alle citazioni autorizzate dai Guardiani in ordine alle varie questioni amministrative e giudiziarie interessanti la vita del Collegio; curare la pulizia della chiesa e dell'ospedale; custodire e governare gli infermi dell'ospedale somministrando loro i medicamenti secondo l'ordine del medico; fare la questua; informarsi in città circa l'esistenza di malati che avessero diritto a essere curati nell'ospedale.

L'opera del Medico e degli Infermieri, infine, è rivolta sia ai malati del Collegio ricoverati nell'ospedale sia a quelli degenti a casa e si concretizza, oltre che nell'assistenza sanitaria, anche in quella spirituale e religiosa.